

Buongiorno, siamo tre soci che hanno fondato una associazione affiliata alla Fidal per gestire il campo di atletica del nostro comune. Ci conferma che le quote dei tesserati/soci per entrare al campo sono decommercializzate quindi esenti iva ?

Nella pratica quotidiana la maggior parte delle associazioni ritiene “decommercializzabili” (ai sensi dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972), i corrispettivi riscossi a fronte dell’utilizzo dei campi da gioco o nel nostro caso per l’accesso al campo di atletica, da parte di propri soci o tesserati, anche in considerazione del fatto che tali importi comprendono anche una serie di servizi collaterali, quali la gestione quotidiana delle entrate, nonché la messa a disposizione di spogliatoi, armadietti e di altre parti comuni della sede; oltre al fatto che si tratta comunque di una attività strettamente collegata all’attività agonistica e didattica.

Tuttavia se ipotizziamo il caso che l’associazione, non svolga una specifica attività sportiva/didattica/formativa e riconosciuta come “dilettantistica” (dal CONI) potrebbe essere considerata attività “commerciale” non “decommercializzabile” e quindi imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IVA.

Non sarebbe applicabile pertanto il disposto dell’art. 148, co. 3, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 4, d.p.r. 633/1972, per assenza di esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica riconosciuta, qualora l’associazione svolga esclusivamente l’attività di accessi al campo senza organizzare nessun corso di atletica e senza partecipare a nessuna competizione.

In questa ipotesi quindi, sarebbe necessario dotare il sodalizio sportivo di partita IVA con eventuale opzione per il regime forfetario di cui alla L. 398/1991, in presenza dei requisiti espressamente previsti dalla norma.

Vorremmo allontanare un nostro associato senza dover ricorrere alla procedura di espulsione e per questo chiediamo se è legittimo allo scadere dell'annualità in corso procedere al non rinnovo, manifestando all'associato le motivazioni attraverso lettera raccomandata.

Ricordiamo che il tesseramento ha durata annuale e consente alla persona di gareggiare per l'associazione di cui fa parte, la qualifica di socio invece, consente di far parte della compagine sociale contribuendo alla gestione dell'associazione anche approvando il bilancio nell'assemblea annuale . Lo status di associato quindi è a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso o esclusione. In genere è prevista l'esclusione del socio perché ha tenuto comportamenti scorretti e contrari all'ordinamento sportivo (es. squalifica per doping o morosità).Le cause di esclusione devono essere portate a conoscenza dell'interessato che in ogni caso ha il diritto di impugnare il provvedimento.

Buongiorno siamo in contatto con atleti attualmente tesserati tramite la RunCard che vorrebbero tesserarsi presso la nostra associazione . Come dobbiamo comportarci? dobbiamo attendere la scadenza della RunCard per tesserarli Fidal ? :Esempio atleta RunCard scadenza marzo 2022 possiamo tesserarlo con la nostra associazione dal 1 gennaio ?

Si l'atleta runcard può essere tesserato in ogni momento da una associazione affiliata fidal e il suo tesseramento runcard decade automaticamente.

Buongiorno per quanto riguarda i certificati medici agonistici :

1) lo devono avere i tecnici e i dirigenti societari anche se non svolgono nessuna attività sportiva ?

2) deve essere consegnato in originale alla società e per quanti anni va conservato ?

Il certificato medico non agonistico non è richiesto per i dirigenti e tecnici tesserati fidal. Consigliamo sempre alla società di farsi rilasciare l'originale del certificato o se una fotocopia di prendere visione del certificato in originale che va conservato per 3 anni.

Siamo un asd affiliata alla fidal e avremmo bisogno di una addetta alla Segreteria (tesseramento; raccolta iscrizioni) . Da quanto letto sembra che si possa utilizzare la lettera di incarico per i compensi fino a 10.000 euro non soggetti a tassazione . Potete confermare se è un comportamento corretto ?

Buongiorno l'addetta alla segreteria che si occupa di tesseramento e raccolta delle iscrizioni per una asd è riconducibile alla fattispecie del collaboratore amministrativo gestionale (art 90 legge 289/02). Il compenso erogato al collaboratore non è assoggettato a oneri previdenziali e fino al limite di 10.000 euro annui è escluso anche da imposizione fiscale . Si precisa che per questo tipo di collaborazione c'è l'obbligo della comunicazione preventiva al competente centro per l'impiego come previsto dall'interpello n.22/2010 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

Siamo un asd affiliata alla Fidal con solo il codice fiscale; a seguito della crisi dovuta dalla pandemia da Covid 19 e alle difficoltà nel sostenere tutte le spese , si chiede se vi sia la possibilità di fare altre attività saltuarie e limitate, tipo raccolta fondi e vendita gadget e se esistono limiti economici entro i quali far rientrare la raccolta fondi

In generale ai sensi del comma 3 dell'art 143 del T.U.I.R non concorrono alla formazione del reddito “ i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni , ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”. Pertanto tali raccolte fondi non sono assoggettabili a IRES ,IRAP e IVA. Per le raccolte pubbliche, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere redatto un apposito rendiconto accompagnato da una relazione illustrativa e finalizzato a controllare le modalità di reperimento e di impiego dei fondi raccolti. Il numero di manifestazioni sportive e/o raccolta fondi non può essere complessivamente superiore a due l'anno e il totale dei proventi non può superare 51.645,39 euro . I proventi conseguiti entro tale importo non concorrono alla determinazione del plafond pari a euro 400.00 di cui alla legge 398/91.

Buonasera avrei bisogno di un informazione, dovrei partecipare a una gara FIDAL chiedo se fosse possibile fare un tesseramento giornaliero, aspettando di fare la tessera annuale a gennaio

Il tesseramento giornaliero non esiste da diversi anni ormai, per partecipare ad una gara federale l'alternativa è tesserarsi individualmente tramite la run card sul portale www.runcard.com oppure tesserarsi direttamente con un' associazione sportiva della propria città di residenza.

***Buongiorno, avrei bisogno di due informazioni:
Quali e quanti sono i dirigenti obbligatori da indicare per
l'affiliazione alla Fidal? Il medico sociale è obbligatorio e
quali sono i suoi compiti?***

I dirigenti obbligatori per l'affiliazione sono Tre (Presidente, Vicepresidente e un consigliere) ; per quanto riguarda invece il secondo punto, l'art 5 del regolamento sanitario cita:

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, tra gli iscritti alla FMSI, preferibilmente specialisti in Medicina dello Sport (specialista in Medicina dello Sport ed iscritto alla FMSI quale Socio Ordinario in caso di Federazioni che praticano discipline a livello professionistico). Il Medico Sociale, in particolare: - vigila, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario; - rispetta gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti; - si adopera nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria Società.

Buongiorno i minori di 12 anni cosa devono presentare per fare attività fisica ?

I minori di 12 anni sono esentati dalla presentazione del Green Pass, però sono obbligati a presentare l'autocertificazione. L'autocertificazione può essere firmata dal minore ma è necessario che sia controfirmata dall'esercente patria potestà. Inoltre se in calce all'autocertificazione viene assunto l'impegno a comunicare eventuali variazioni di quanto dichiarato e a non far accedere il minore alla struttura se dovesse rientrare in una delle fattispecie previste dalle disposizioni (sintomi, contatti con persone infette e così via..) riteniamo non sia necessario rilasciarne una nuova a ogni accesso. Fac simile:” il sottoscrittore si impegna a comunicare prontamente ogni variazione del quadro clinico al medico di riferimento e a sospendere immediatamente le attività sportive. La presente autocertificazione ha validità fino a che non si manifestino variazioni dello stato di salute del minore, dalla data di compilazione.”

Buongiorno abbiamo letto che dal 23 novembre sarà operativo il RUNTS (Registro unico nazionale del terzo Settore) cosa cambia per una asd iscritta al Registro Coni?

Dal 23 novembre per tutte le APS (associazioni di promozione sociale) e le ODV (organizzazioni di volontariato) il passaggio nei registri del RUNTS sarà automatico. Tutte le altre associazioni e/o enti dovranno invece presentare domanda.

Le asd che volessero iscriversi al RUNTS acquisendo anche personalità giuridica dovranno rivolgersi ad un notaio ed avere un patrimonio minimo di 15.000 euro; tutte le altre associazioni che vogliono iscriversi al RUNTS rimanendo senza personalità giuridica possono fare domanda senza richiedere l'assistenza di un notaio ma i loro statuti dovranno in ogni caso rispettare le linee guida della riforma del Terzo Settore. Ribadiamo che per una asd l'iscrizione al RUNTS è una facoltà, un' opportunità non è sicuramente un obbligo.

Buongiorno il legale rappresentante di ssd non a scopo di lucro può collaborare con una asd affiliata anche essa alla Fidal ?

L'art 90 co.18 bis della Legge 289/2002 cita : “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società nell’ambito della medesima federazione sportiva ,o nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione sportiva”. La norma citata è finalizzata ad evitare possibili conflitti d’interesse che si potrebbero verificare, nel nostro caso però si parla di svolgere una collaborazione non di essere eletto in un altro organismo affiliato alla stessa Federazione .

In linea generale quindi non esistono particolari limitazioni ad una collaborazione a meno che non risultino particolari divieti negli statuti o regolamenti organici della Federazione o EPS di appartenenza.

Siamo un 'associazione che gestisce anche un 'attività di somministrazione, vorremmo sapere se la SCIA deve essere presentata un'unica volta o deve essere presentata ogni volta che si procede alla riaffiliazione ?

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione (SCIA) ai sensi dell'art 19 bis della Legge 241/90 rilasciata dal Comune nel cui territorio ha sede l'attività. A meno che non si faccia richiesta di autorizzazioni stagionali o temporanee, non sovvenzano cause di decadenza sospensione o revoca, tale permesso è PERMANENTE e non legato a eventuali cambi di affiliazione e/o rinnovi. La SCIA è un modello unico infatti l'amministrazione che la riceve, la trasmette alle altre amministrazioni interessate; inoltre ha efficacia immediata permettendo a chi la presenta di intraprendere la propria attività sin dal momento della presentazione.

Vorremmo sapere se a seguito della chiusura di una ssd (società sportiva dilettantistica) si può restituire ai soci il capitale sociale inizialmente versato

Le società sportive dilettantistiche sono state introdotte nell'ordinamento dalla L.289/2002 che all'art 90 co. 18 prevede "l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni". Segnaliamo però la Riforma dello sport i cui decreti legislativi sono stati approvati ma entreranno in vigore il 1 gennaio 2023, che prevede per gli enti dilettantistici il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato, abrogando così il co 18 della art 90 L. 289/2002. Pertanto se il nuovo assetto normativo restasse invariato a decorrere dal 2023 potrà (previa modifica dello statuto sociale) essere rimborsata ai soci la quota di capitale versata.

Buongiorno, un nostro tecnico si è iscritto ad un corso di aggiornamento per il mezzofondo organizzato da un Ente di Promozione Sportiva, come associazione possiamo rimborsargli le spese viaggio anche se non è organizzato dalla Federazione?

Premesso che il tecnico per essere rimborsato deve essere preventivamente autorizzato dal consiglio direttivo ,nel caso specifico, il corso riguarda l'attività istituzionale dell'associazione ed è indifferente se è organizzato dalla Federazione o dall'EPS. Diverso era se il corso di aggiornamento non aveva nessuna attinenza con la disciplina praticata dall'associazione(ad esempio golf, bocce....)in questo caso un eventuale rimborso a più di lista deve essere motivato dal tecnico e approvato dal consiglio direttivo.

Come Asd vorremmo dare un rimborso ad un nostro tecnico, esiste una normativa che prevede l'obbligatorietà o meno della lettera di incarico?

Non esiste una normativa che stabilisce il modus operandi che una associazione deve avere sulla corresponsione dei compensi ai propri tecnici.

Quello che possiamo consigliare ogni volta che ci troviamo di fronte ad un uscita di denaro per un compenso è :

1. verbale del consiglio direttivo che approva lo stanziamento per il rimborso a uno o più tecnici
2. invio della lettera di incarico in duplice copia di cui una deve ritornare compilata e firmata dal percipiente
3. invio di uno o più moduli rimborsi spesa (Rif Legge 342/2000) il cui totale deve essere all'interno dell'importo precedentemente deliberato

Siamo una asd con solo codice fiscale, vorremmo sapere possiamo offrire una cena per ringraziare i soci e i membri del direttivo per il lavoro svolto nell'anno appena passato.

La risposta è sicuramente positiva , sarebbe un'occasione utile per consentire un momento di convivialità e di interazione sociale. La rendicontazione della spesa sostenuta non richiede particolari accorgimenti, essendo sufficiente il rilascio di una ricevuta fiscale da parte del ristoratore da pagare preferibilmente con modalità bancarie .Si consiglia sempre di far deliberare preventivamente la spesa dal consiglio direttivo che deliberi all'interno del budget approvato motivando anche la finalità istituzionale della cena.

Siamo un asd affiliata fidal con solo codice fiscale. Delle associazioni culturali ci hanno chiesto di fare dei corsi presso di loro è possibile ? dobbiamo tesserare tutti i loro soci ?

L'organizzazione di corsi a favore di tesserati di altre associazioni (non trattandosi in questo caso di prestazioni svolte verso associazioni affiliate alla medesima organizzazione nazionale) non può essere decommercializzata e non gode della non imponibilità ai fini iva . Di conseguenza l'asd dovrà emettere fattura con causale relativa all'erogazione di corsi sportivi. Consigliamo quindi all'asd di aprire la partita iva optando per il regime forfettario della L.398/91.

Il Presidente di una asd può fare il vicepresidente di un 'altra asd affiliata ad una differente Federazione sportiva?

Ai sensi della disciplina in vigore, l'incompatibilità è limitata alla medesima carica in più asd affiliate alla stessa Federazione sportiva nazionale, quindi nel nostro caso non ce nessun problema di incompatibilità. Dobbiamo tuttavia sottolineare che la situazione potrebbe essere destinata a cambiare con l'entrata in vigore della Riforma dello sport, presumibilmente il 1 gennaio 2023. Infatti l'art 11 del d.lgs. 36/2021 vieta agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società nell'ambito della medesima Federazione, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva. La nuova disciplina quando andrà in vigore sarà sicuramente più restrittiva dato che ha esteso l'incompatibilità a qualsiasi carica nell'ambito dello stesso organismo, però riteniamo che ricoprire cariche differenti nell'ambito di sodalizi sportivi affiliati a diverse Federazioni pare escludere anche in futuro situazioni di incompatibilità.

Siamo una asd con partita iva e vorremmo acquistare del materiale sportivo in paesi extra UE per poi rivenderli ai nostri tesserati. quali adempimenti fiscali e amministrativi dobbiamo porre in essere ?

Dal punto di vista fiscale l'operazione descritta darà luogo a una importazione per cui l'iva insieme a eventuali dazi, verrà pagata in dogana all'atto dell'introduzione del materiale acquistato nel territorio italiano. Dal punto di vista amministrativo invece l'asd sarà esclusivamente tenuta alla presentazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) nonché, esercitando seppur marginalmente un'attività economica all'iscrizione al REA presso la Camera di Commercio territorialmente competente.

Buongiorno una domanda , sta venendo a praticare atletica una ragazza tesserata al triathlon, dobbiamo richiedere un nuovo certificato medico agonistico o può andare bene quello già fatto per il triathlon ?

Se nel certificato è specificata l' idoneità agonistica per l' atletica leggera (oltre al nuoto e ciclismo) , il certificato può ritenersi sicuramente valido.

Siamo un asd che ha aderito al regime fiscale della 398/91 anche se svolgiamo principalmente attività istituzionale. Vorremo sapere se i contributi ricevuti dal comune a sostegno dell'attività svolta siano tassabili ai fini IRES/IRAP.

Questa tipologia di entrata per l'associazione che svolge principalmente attività istituzionale, non è considerata il corrispettivo di una attività, ma un mero contributo quindi non ha rilevanza fiscale. Se invece a ricevere il contributo era una ssd arl, il contributo in esame è considerato commerciale con la conseguente applicazione della ritenuta.

Lo scorso anno un nostro tecnico ha ricevuto compensi per 9.000 euro, quindi non aveva l'obbligo della CU, tuttavia ha ricevuto i bonus erogati da Sport e Salute con i quale supera i 10.000 euro annuali. Vorremmo cortesemente sapere se il bonus va indicato nella dichiarazione e se la stessa deve essere inviata.

Buongiorno la risposta è negativa nel senso che i bonus e i compensi sportivi non si cumulano. A tal proposito anche Sport e Salute ha chiarito che “le indennità per i collaboratori tecnico sportivi corrisposti da Sport e Salute non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivi corrisposti da altri sostituti d'imposta.

Siamo una società di atletica leggera in regime agevolato 398/91, abbiamo in gestione un campo di atletica e affittiamo ad una asd il prato in erba per gli allenamenti di calcio. Gli importi incassati dall'asd andranno fatturati in regime 398 quindi con il versamento del 50 % dell'iva all'Erario ?

Confermiamo quanto scritto: l'affitto dell'impianto sportivo ad un'associazione affiliata ad un'altra Federazione è certamente attività connessa a quella sportiva e quindi rientra nel regime di cui alla legge 398/91.

Buongiorno siamo una asd iscritta al Registro Coni, ci è stato riferito che siamo obbligati a cambiare lo statuto entro il 31 maggio 2022, è vero ?

Il termine di adeguamento degli statuti al 31 maggio 2022 non si riferisce alle associazioni sportive dilettantistiche , ma ad alcuni enti del Terzo Settore come le associazioni di promozione sociale (Aps) e le organizzazioni di volontariato (Odv) già iscritte ai rispettivi registri e costituite prima del 3 agosto 2017. Ricordiamo inoltre che l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo settore) per una asd non è un obbligo ma può essere una nuova opportunità strategica per l'associazione stessa. Per quanto riguarda il mondo sportivo il provvedimento che interviene sul contenuto degli statuti è il D.Lgs 36/2021 la cui applicazione è prevista dal 1 gennaio 2023

Una domanda, dobbiamo svolgere l'assemblea sociale per approvare il bilancio si può svolgere ancora in modalità videoconferenza ?

L'art 3 co.1 del decreto milleproroghe stabilisce che il termine relativo allo svolgimento delle assemblee di società ed Enti è stato prorogato al 31 luglio 2022. In pratica le associazioni possono convocare e svolgere le proprie sedute (assemblee e consigli) in videoconferenza anche nel caso che detta modalità non sia prevista o regolamentata nei propri statuti.

Buongiorno, nella nostra associazione si sono dimessi 4 componenti del consiglio direttivo (su sette) , siamo quindi costretti a sciogliere l'associazione ? se si come dobbiamo comportarci per la liquidazione del patrimonio sociale ?

La disciplina relativa al funzionamento interno degli organi dell'associazione sono regolati nello statuto essendo rimessi all'autonomia negoziale dell' Ente. L'impossibilità di funzionamento del consiglio direttivo potrebbe essere una causa di scioglimento del sodalizio. Nella maggioranza dei casi gli statuti prevedono la necessità di un assemblea straordinaria preordinata a decidere le modalità di liquidazione e la nomina di uno o più liquidatori. Ricordiamo infine l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Buongiorno siamo un asd in regime 398/91 e con esercizio 1 settembre 31 agosto, il tetto massimo di attività commerciale cioè i 400.000 euro devono essere calcolati in detto periodo o nell'anno solare ?

Ai fini del calcolo del plafond ,il periodo di riferimento è l'esercizio sociale dell'associazione così come indicato nel proprio statuto quindi 1 settembre 31 agosto. Si ricorda che le associazioni che aderiscono al regime forfettario devono considerare i ricavi/proventi al netto dell'iva.

Buongiorno come asd affiliata alla Federazione di atletica leggera vorremmo sapere in caso di malore del tesserato quale è la responsabilità dell'associazione ?

La certificazione medica provvista di requisiti soggettivi (relativamente ai medici competenti al rilascio) e oggettivi (con riguardo agli esami indicati e alla conformità al modello allegato al decreto) indicati dalla normativa di riferimento si rivela idonea a esonerare il presidente dell'associazione in caso di eventuali infortuni o malore di uno degli atleti. L'eventuale malore che si verifica ad un atleta in possesso della certificazione medica agonistica potrebbe essere fonte di responsabilità per il medico certificatore solo se si riuscisse a dimostrare che la patologia avrebbe potuto essere diagnosticata con un comportamento maggiormente diligente . In conclusione l'associazione è tenuta a rilevare la difformità del certificato rispetto allo schema allegato al decreto Balduzzi nonché eventuali falsificazioni.

Una asd affiliata Fidal chiede di far partecipare i propri tesserati ad un corso di preparazione atletica organizzato da una ssd. Si chiede se alla fattura che verrà emessa dovrà essere applicata l'iva

I corrispettivi che saranno pagati dall'asd potranno godere del beneficio fiscale della decommercializzazione , ovvero della non imponibilità ai fini iva a condizione che :

1. la asd e ssd siano affiliate allo stesso Ente di riferimento (nel nostro caso la fidal)
2. la ssd sia iscritta al registro Coni

In questo caso la ssd potrà emettere una semplice ricevuta libera (non fiscale) all'interno della quale occorrerà riportare la dizione relativa alla norma agevolativa (non soggetto a iva ex art 4 co 4 dpr 633/1972).

In assenza dei due requisiti suindicati la ssd dovrà emettere fattura con iva ordinaria al 22%.

Una asd paga le prestazioni occasionali con ritenuta d'acconto a fronte di una ricevuta . Per questo documento vale l'esenzione dell'imposta di bollo della legge 30/12/18?

La risposta è positiva : dal 1 gennaio 2019 si applica l'esenzione dall'imposta di bollo anche alle ricevute relative alla certificazione dei compensi delle asd iscritte al Registro Coni .L'esenzione dell'imposta di bollo vale inoltre anche per atti , documenti , istanze, contratti , dichiarazioni e attestazioni.

La SIAE in fase di verifica per gli anni 2017/18/19 ci ha richiesto la prova dell'opzione al regime agevolato 398/91 che purtroppo non ritroviamo essendo passati ormai tanti anni, come possiamo rispondere ?

La norma dispone chiaramente che l'opzione si compie per fatti concludenti : questo significa che se l'asd si è sempre comportata in regime 398 , non è tenuta a fornire la prova della comunicazione alla SIAE.

Ricordiamo che per “comportarsi” in regime 398 significa:

- numerare le fatture d'acquisto;
- tenere aggiornato il registro iva minori
- versamento trimestrale iva
- presentazione dichiarazione dei redditi evidenziando la determinazione forfettaria dell'imponibile pari al 3% dei ricavi commerciali

Se i verificatori della Siae dovessero insistere segnalando la presunta irregolarità suggeriamo di far scrivere nel verbale quanto suindicato, ovvero che l'opzione è stata esercitata per fatti concludenti ex art 1 dpr 422/1997. In questo modo al momento dell'arrivo del verbale in Agenzia delle Entrate la questione dovrebbe risolversi senza la necessità di fare ricorso.

***Siamo un asd in regime forfettario legge 398/91.
Abbiamo da poco organizzato un meeting di atletica con
servizio ristoro chiosco e cucina. L'incasso al lordo va
dichiarato come corrispettivo sul quale pagare l'iva al
50% e non devo pagare l'ires o viceversa ?***

Il corrispettivo incassato è da considerare ricavo commerciale e come tale soggetto sia ad iva che ires. Occorrerà scorporare l'incasso per determinare la parte imponibile e l'iva . L'iva va versata entro il 16 del mese successivo al trimestre , per l'ires invece va fatta dichiarazione e versata imposta secondo le classiche scadenze in funzione dell'esercizio sociale dell'asd.

Buongiorno come asd abbiamo sempre fatto diventare automaticamente soci coloro che si tesserano. Si chiede se tale procedura sia corretta.

Lo status di socio e tesserato discendono da due rapporti profondamente diversi: Il Socio è la persona fisica interessata a partecipare alla vita associativa in quanto ne condivide le finalità. Il socio conosce lo statuto e partecipa all'assemblea per approvare il rendiconto annuale dell'associazione. Il Tesseramento invece è l'atto con il quale si aderisce alla Federazione o all'Ente di Promozione per praticare la disciplina che si preferisce (nel nostro caso l'atletica). Il socio è quindi colui che manifesta la propria volontà di entrare a far parte della compagine sociale. Si raccomanda la conservazione della domanda di ammissione a socio che insieme al verbale di sua accettazione , rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. I soci vanno inseriti nel libro soci la cui tenuta costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio mentre per i tesserati fa fede l'elenco inviato alla Federazione o all' Eps di riferimento.

Buongiorno ogni quanti anni l'associazione deve rinnovare le proprie cariche sociali ?

L'art. 90 della legge 289/02 prevede che gli statuti debbano contenere le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Tale disposizione non indica la durata minima o massima della carica (nella prassi il limite è fissato in 3 o 4 anni) , quindi lo statuto societario può prevedere in piena autonomia la durata delle cariche sociali così come la rieleggibilità, sempre però nel rispetto del principio di democraticità. (la previsione di un mandato eccessivamente lungo potrebbe essere ostativa o porre limitazioni alla concreta possibilità di esercitare il diritto di voto). Raccomandiamo quindi di integrare le lacune dello statuto che deve necessariamente prevedere la durata delle cariche e la possibilità o meno di un secondo o terzo mandato. In definitiva uno statuto completo ed esaustivo che oltre a recepire le clausole richieste dalla legge, disciplini in maniera articolata e compiuta l'ordinamento interno , i rapporti con gli associati e il funzionamento degli organi sociali , rappresenta uno strumento fondamentale per una gestione corretta e trasparente del sodalizio , fondata su regole chiare e condivise , idonee a prevenire incertezze interpretative ed eventuali conflitti tra gli associati.

Buongiorno è ancora obbligatorio pubblicare sul sito dell'associazione i contributi pubblici ricevuti ?

La legge 124/2017 prevede l'obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni se l'importo supera i 10.000 euro annuali (il limite di 10.000 euro va inteso in senso cumulativo , quindi si riferisce al totale dei contributi pubblici ricevuti non alla sola singola erogazione).Le associazioni devono pubblicare le informazioni sui propri siti internet oppure in mancanza sulla pagina facebook. Il termine è il 30 giugno e riguarda gli importi incassati nell'anno precedente. L'inosservanza di questo obbligo comporta una sanzione pari all'1% delle somme incassate (con un importo minimo di 2.000 euro).

Sono il Presidente di una asd di atletica con solo codice fiscale , saltuariamente partecipiamo a eventi di intrattenimento (feste e sagre) . In occasione di uno di questi eventi ci è stata chiesta la fattura elettronica ma essendone esonerati abbiamo rilasciato una ricevuta. Vorremmo sapere quale è l'esatta dicitura da inserire nella ricevuta.

Se l'asd non ha partita iva e svolge attività commerciale solo occasionalmente, dichiarerà nella ricevuta che la prestazione di servizio , pur essendo di natura commerciale (in quanto non svolta nei confronti dei soci e/o tesserati) è di natura occasionale non comporta l'assoggettamento a iva ai sensi dell'art 4 del dpr 633/1972 e quindi all'obbligo di fatturazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo articolo. Quanto sopra scritto vale sia se si parli di fattura emessa in formato cartaceo sia che si tratti di fattura elettronica.

Buongiorno come società sportiva dilettantistica (ssd) vorremmo affittare a un osteopata uno spazio all'interno dei locali del nostro centro sportivo. Vorremmo sapere se è possibile farlo.

Prima di tutto chi esercita una professione sanitaria e quindi anche un osteopata, deve utilizzare ai fini professionali una struttura che deve essere dotata del certificato di abitabilità/agibilità , quindi consigliamo di verificare cosa prevede la normativa regionale. Secondo luogo se la ssd è proprietaria del centro sportivo il rapporto contrattuale con l'osteopata sarà di affitto spazi, mentre se la ssd è titolare di un contratto d'affitto è necessario verificare che all'interno del contratto medesimo non sia previsto un divieto di sub locazione. E' consigliato inoltre che i pazienti dell'osteopata abbiano rapporti direttamente solo con lui, che in altre parole paghino la prestazione direttamente al professionista.

Per la concessione di una fideiussione un istituto finanziario chiede copia del verbale con cui al presidente sono attribuiti i relativi poteri di firma. È possibile che il presidente di un'a.s.d. sia stato eletto senza l'attribuzione dei poteri di firma per stipulare atti con istituti come ad esempio banche o assicurazioni? Come procedere se lo statuto non ne fa menzione?

La disciplina della “vita interna” delle associazioni sportive dilettantistiche è perlopiù rimessa all'autonomia degli associati; il legislatore si è limitato a disciplinare i requisiti statutari necessari ai fini della legittima attribuzione delle agevolazioni fiscali (all'art. 90 l. 289/02) e della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici di soci e tesserati (art. 148 T.U.I.R.); nessuna delle disposizioni citate contiene indicazioni relative al quesito posto. Nel caso in cui lo statuto non disponga l'attribuzione dei poteri di firma e, comunque, ogni qualvolta che soggetti terzi richiedano la verifica dei poteri di firma da parte del rappresentante dell'Associazione, come spesso accade proprio con gli Istituti di credito, il consiglio direttivo con propria delibera può attribuire specifici poteri al Presidente o ad altro consigliere per il compimento di operazioni e la sottoscrizione di atti, circoscrivendo nella delega i limiti di tali poteri, così da superare ogni possibile problema causato dall'assenza di puntuali disposizioni statutarie.

Siamo una asd con solo codice fiscale, un organizzazione di volontariato della nostra provincia vorrebbe regalarci delle felpe con serigrafato il logo della nostra società. Il pagamento del materiale sportivo è a loro carico la nostra società riceverebbe solo le felpe. E' possibile questa procedura oppure può essere considerata attività commerciale ?

Questa modalità è abbastanza usuale nel mondo sportivo e non rientra nell'attività commerciale dell'associazione se come scritto i costi del materiale sportivo sono a carico dell'odv (organizzazione di volontariato). Si consiglia a tal proposito uno scambio di mail dove si evince che la odv acquista il materiale per donarlo alla vostra associazione.

Buongiorno oltre al discorso dell'opportunità o meno, si chiede se una a.s.d. – previa lettera di incarico - possa erogare rimborsi forfettari fino a € 10.000 anche al presidente e al vicepresidente del consiglio direttivo

I compensi sia che si riferiscano a incarichi di promozione sportiva delle discipline istituzionali riconosciute, sia che si riferiscano a incarichi di collaborazione amministrativo-gestionale, non devono essere assimilabili a redditi di lavoro subordinato o autonomo, ma **devono essere qualificabili come “REDDITI DIVERSI”**.

Le prestazioni fornite dagli “sportivi”, dai “tecnici”, in generale da coloro che partecipano direttamente all'attività sportiva o che ne consentono il regolare svolgimento, oppure dai collaboratori della segreteria, devono essere fornite **in assenza di qualunque vincolo di subordinazione** (formale e sostanziale) e **fuori dall'ordinario svolgimento della libera professione abituale**.

Solo nel rispetto di tali fondamentali e imprescindibili requisiti, i compensi in questione possono essere oggetto del trattamento fiscale di favore, ovvero della non imponibilità ai fini IRPEF entro il limite di 10mila euro. Fatta questa premessa, **nulla osta alla corresponsione di compensi o rimborsi forfettari** nei confronti dei membri del Direttivo, salvo che ciò (così come la corresponsione, in generale, di qualsiasi emolumento) non sia espressamente vietato dallo Statuto adottato dall'a.s.d.

Occorre però prestare particolare attenzione al **rispetto del divieto assoluto di distribuzione di utili**, anche **in forma indiretta**, posto a carico dei sodalizi sportivi dilettantistici.

Al fine di superare la prova in caso di ispezioni e verifiche, sarebbe necessaria una **delibera assembleare** che autorizzi la corresponsione di emolumenti a favore dei membri del Direttivo. All'assemblea anche se non vietato non sarebbe auspicabile il voto dei diretti interessati che, dovrebbero astenersi al momento del voto. Infine il compenso o il rimborso deliberato dovrebbe essere **determinato in misura coerente e proporzionale al medesimo trattamento** erogato nei confronti di altri collaboratori.

In allegato i fac simili sui compensi sportivi dilettantistici:

1) Fac simile incarico prestazione sportiva dilettantistica (in duplice copia)

(questo modulo va inviato previa delibera del consiglio direttivo dell'associazione che stabilisce l'importo semestrale /annuale per il tecnico)

2) Compenso legge 342 (in duplice copia)

(questo modulo va compilato mensilmente, trimestralmente, semestralmente ,annualmente dopo che il tecnico ha firmato la lettera d'incarico)

3) Indennità giornaliera (in duplice copia)

(si utilizza in genere per incarichi giornalieri e occasionali , in questo caso non è necessaria la lettera di incarico)

Allegati:

- [Modulo compenso L.342](#)
- [Fac-simile Incarico prestazione sportiva dilettantistica ORGANIZZAZIONE TECNICA](#)

In relazione alla recente legge 27/12/2017 n.205, si comunica che riguardo i compensi sportivi l'unica variazione intervenuta riguarda esclusivamente l'innalzamento del limite annuo esente che passa da 7500 a 10.000 euro.

Per quanto riguarda invece le altre novità come il cedolino paga, l'iscrizione del libro unico del lavoro e la comunicazione al centro dell'impiego si ritiene per il momento non essere obbligatorie.

Il Coni con delibera del Consiglio Nazionale dovrà individuare le prestazioni che saranno assoggettate al regime di co.co.co nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica.

In allegato una circolare esplicativa di quanto appena scritto.

Allegati:

- [INTERVENTO DELLA LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE](#)

ALLEGATI

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Atto costitutivo

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, si conviene e stipula quanto segue:

Tra i signori:

1. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
2. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
3. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
4. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);
5. _____, nato a _____, il _____, residente a _____, in Via _____, professione _____, (codice fiscale: _____);

è costituita l'associazione sportiva " _____ Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede in _____, in Via _____.

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa con particolare riferimento alla pratica della disciplina sportiva _____.

A tale scopo l'associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.

Conformemente alle finalità ricreative dell'associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soli soci.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera. L'associazione è retta dallo statuto composto dai (numero) _____ articoli che si allega al presente atto sotto la lettera "a" perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione per i primi quattro anni e nelle persone dei signori:

I consiglieri nominati eleggono:

_____ alla carica di presidente;
_____ alla carica di vicepresidente;
_____ alla carica di segretario-tesoriere;

i quali dichiarano di accettare la carica.

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell'associazione presso le autorità sportive competenti.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Statuto di associazione sportiva non riconosciuta

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita in _____, in Via _____, una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata " _____Associazione Sportiva Dilettantistica".

Articolo 2 - Scopo

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l'iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina _____, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina _____, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata. Nella propria sede l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare alla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.

L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Cio, del Coni, nonché allo statuto e al regolamento della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello statuto e del regolamento federale nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - Domanda di ammissione

- Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
- Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
- La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
- In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - Diritti dei soci

- Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13.
- La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
4. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui al precedente numero 3), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il presidente;
- c) il consiglio direttivo.

Articolo 8 - Funzionamento dell'assemblea L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da almeno la metà più uno (può essere previsto anche che un diverso numero di associati eserciti la facoltà di richiedere la convocazione dell'assemblea in oggetto, considerando tuttavia l'eccezionalità delle competenze attribuite a quest'ultima) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno (può essere previsto un diverso numero di amministratori, salvo quanto sopra esplicitato) dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - Assemblea ordinaria

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o

telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (potrà essere richiesta anche la maggioranza semplice ai sensi dell'articolo 21 del codice civile) degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da un numero stabilito dall'assemblea di _____ membri eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità il voto del presidente è determinante

Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - Convocazione direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;

- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Articolo 17 - Il Presidente

Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 - Il Vicepresidente

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il _____ e terminano il _____ di ciascun anno.

Articolo 22 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione.

Articolo 23 - Sezioni

L'assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalla FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Articolo 25 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIDAL – Federazione Italiana di Atletica Leggera ed in subordine le norme del Codice Civile.

Domanda di ammissione alla Associazione Sportiva Dilettantistica

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____,
via _____, Codice Fiscale: _____

chiede

di essere ammesso quale socio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica _____, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Dichiara di aver preso nota dello statuto e di accettarlo integralmente.

Roma, _____

Il richiedente

Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo "Codice in materia di protezione dei dati personali", consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.

Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione siano comunicati agli enti con cui l'associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell'ordinamento sportivo.

Il richiedente



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Roma, 2017
Prot.n.

Egr. Sig.

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la sua disponibilità a collaborare con la società sportiva.....nell'organizzazione delle attività per il Progetto abbiamo il piacere di comunicarle che il Consiglio direttivo ha deliberato di avvalersi della sua collaborazione.

L'incarico di cui sopra avrà durata dalla sottoscrizione della presente fino alla data del 31 dicembre 2017.

Per tale incarico, le verrà riconosciuta una indennità forfettaria lorda pari ad euro (.....).

Stante la natura non professionale dell'incarico, che le viene attribuito nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, così come individuate dalla Fidal in base allo Statuto ed ai propri regolamenti e tenuto conto che, in considerazione di ciò, l'incarico ed il relativo compenso sarà disciplinato dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342, art. 67 lett. m) del DPR 917/86. Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel suo Comune di residenza non saranno rimborsabili; per quelle fuori dal Comune si provvederà ad autorizzarne il rimborso di volta in volta, riconoscendo le spese sostenute nei limiti previsti dalla Federazione.

Le ricordiamo che dovrà agire nell'interesse della scrivente Federazione e nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate. Fatta salva la necessaria condivisione degli obiettivi tecnici ed organizzativi da condividere con la Segreteria federale, le prestazioni saranno svolte in modo autonomo, senza vincolo gerarchico nonché di modalità e di luogo di svolgimento delle stesse.

Nel sottoscrivere la presente lettera, ella dichiara sotto la sua personale responsabilità di non essere soggetto I.V.A. e di non svolgere abitualmente attività professionale autonoma, riferito all'incarico sopra descritto.

Nella attesa di ricevere la presente lettera firmata per accettazione, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente ASD

Data
Firma per accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla FIDAL nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice. Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

PER ACCETTAZIONE



Libro Soci dell'Associazione:

N.	Data di richiesta dell'iscrizione	Data di accettazione dell'iscrizione	Nome	Cognome	Data di nascita	Luogo di Nascita	Codice Fiscale	Indirizzo	Qualifica socio	Anno sociale	Quota sociale versata
0001	05/06/2011	10/07/2011	Carlo	Erbe	23/11/1958	Milano	RBECRL58S23F205A	Via Roma, 15 - 20090 Segrate (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0002	05/06/2011	10/07/2011	Giulia	Monte	03/06/1975	Milano	MINTGL75H43F205G	Viale Europe, 76 - 20060 Bussero (MI)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0003	05/06/2011	10/07/2011	Stefano	Rombi	11/02/1966	Milano	RMBSFN66B11F205F	Via Nenni, 3 - 20900 Monze (MB)	socio fondatore	2011	€ 20,00
0004	05/06/2011	10/07/2011	Alessia	Costa	26/10/1960	Milano	CSTLSS60R66F205P	Piazza della Repubblica, 34 - 20090 Segrate (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0005	05/06/2011	10/07/2011	Mario	Brambilla	18/01/1977	Milano	BRMMRA77A18F205T	Via Manzoni, 7 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0006	05/06/2011	10/07/2011	Luisa	Conte	28/11/1968	Milano	CNTLSU68S68F205C	Via Sarca, 53 - 20060 Bussero (MI)	membro del Consiglio Direttivo	2011	€ 20,00
0007	10/01/2012	12/02/2012	Alberto	Mecchi	19/05/1991	Milano	MCCLRT91E19F205J	Via Perini, 72 - 20060 Bussero (MI)	socio ordinario		
0008	13/01/2012	12/02/2012	Anna	Fiore	30/04/1989	Milano	FRINNA89D70F205S	Via Morvito, 13 - 20090 Segrate (MI)	socio ordinario		
0009	14/01/2012	12/02/2012	Gianni	Pinolo	15/06/1972	Milano	PNTGNN72H15F205M	Via del Pinolo, 12 - 20060 Bussero	socio ordinario		
0010	15/01/2012	12/02/2012	Mario	Rossi	25/07/1999	Milano	RSSMRA99L25F205A	Via del Pruno, 8 - 20060 Bussero	socio ordinario		

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ in _____, via _____ n. _____, si è riunito il consiglio direttivo della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ convocato ai sensi di legge.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____ Presidente e il Signor _____ è nominato segretario.

Il Presidente constatata la presenza dei consiglieri, _____, _____ e _____ dichiara la seduta regolarmente convocata e pertanto validamente costituita per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. ammissione nuovi associati;

Aperta la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Presidente informa il consiglio di aver ricevuto n. _____ richieste di adesione alla associazione.

Il consiglio direttivo già edotto della questione, condivisi gli apprezzamenti del proprio presidente, dopo breve discussione all'unanimità

DELIBERA

- di accettare le richieste di ammissione dei Signori _____, _____, _____;
- di autorizzare il presidente ad iscrivere sul libro degli associati i suindicati Signori;

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, la seduta viene chiusa alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del verbale in oggetto.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....

Associazione Sportiva Dilettantistica _____
Sede legale in _____ **- via** _____, **n.** ____
Codice Fiscale: _____

Convocazione di Assemblea Ordinaria/Straordinaria

I signori associati sono convocati in assemblea Ordinaria/Straordinaria per il giorno _____ alle ore _____, in prima convocazione e per il giorno _____ stessa ora e luogo, in seconda convocazione, presso la sede legale, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

1.
2.
3.
4. **Varie ed eventuali.**

_____, li _____

Il Presidente

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____ presso la sede sociale in _____ (____) via _____ si è riunita l'assemblea generale della Associazione Sportiva Dilettantistica _____ in prima convocazione / in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta.

Assume la presidenza ai sensi dello statuto societario il Signor _____, Presidente della Associazione, che constata:

- la presenza, di n. _____ associati;
- la presenza del Collegio Sindacale nelle persone dei signori: _____;

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e con il consenso degli intervenuti chiama il Signor _____ a Presiedere l'Assemblea e il Signor _____ a svolgere mansioni di segretario.

Il Signor _____ assume la presidenza dell'assemblea e da lettura dell'ordine del giorno:

1. Proposta di adottare un nuovo statuto sociale;
2. Varie ed eventuali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale.

Successivamente dà lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami del D.Lgs. 460/97 e dell'art. 90 L. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità / a maggioranza dei presenti

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore _____, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

.....

IL PRESIDENTE

.....



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 22 del 15 gennaio 2016

OGGETTO: Definizione di svolgimento dell'attività sportiva diretta nell'ambito dell'Atletica Leggera

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTO

lo Statuto Federale;

PREMESSO

- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera – FIDAL – è una Associazione riconosciuta, art.14 e segg. del Codice Civile, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche - Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Roma;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera, aderente alla International Association of Athletics Federations – IAAF, è l'unica deputata dalle normative vigenti in materia di sport, alla regolamentazione dell'atletica leggera sul Territorio nazionale italiano;

TENUTO CONTO

- che al momento la Federazione Italiana di Atletica Leggera svolge e regola esclusivamente attività sportiva dilettantistica, in quanto non ha adottato delibere relative al riconoscimento del professionismo all'interno del proprio movimento;
- che il C.O.N.I., che per legge esercita il controllo e la vigilanza sulle Federazioni Sportive Nazionali, riconosce che la Federazione Italiana di Atletica Leggera esercita esclusivamente attività sportiva dilettantistica;
- che la Federazione Italiana di Atletica Leggera ha tutti i requisiti stabiliti dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni ed Integrazioni (assenza di lucro, democraticità interna, attività sportiva e promozionale, devoluzione del patrimonio ecc.);
- che gli associati della Federazione Italiana di Atletica Leggera sono esclusivamente Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche e che la propria attività viene svolta esclusivamente in favore delle stesse e dei propri tesserati;
- che gli atti preparatori alla formulazione dell'art.90 sopra citato e le successive circolari Ministeriali, indicavano nelle premesse che detta normativa è finalizzata ad agevolare lo sviluppo dell'attività sportiva dilettantistica attraverso interventi in materia tributaria diretti ad ampliare l'ambito soggettivo ed oggettivo dei benefici fiscali in favore dello sport dilettantistico;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- che, pertanto, secondo quanto sancito dall'art.25 della Legge 133/99, dall'art. 37 della Legge 342/2000 ed infine dall'art.90 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, anche la FIDAL rientra tra i soggetti che possono erogare compensi, indennità, rimborsi forfettari e premi, per attività svolte nell'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica, di cui al combinato disposto del primo comma dell'art. 67 lettera m) e dell'art.69 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

- TENUTO CONTO** che il decreto legislativo n. 81/2015, relativo alla revisione dei rapporti di lavoro, cosiddetto Jobs Act, ha, tra l'altro, modificato la normativa relativa alle collaborazioni sportive dilettantistiche, in particolare quelle di natura amministrativa e gestionale;
- PRESO ATTO** pertanto, della necessità di individuare le funzioni e le attività che rappresentano per lo sport dell'atletica leggera, prestazioni funzionali alla concreta realizzazione e svolgimento delle manifestazioni di atletica leggera, rappresentando le stesse esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica;
- VISTI** le carte federali, nonché lo statuto per funzioni attribuite alle strutture territoriali della FIDAL;
- VISTI** I regolamenti della International Association of Athletics Federations – aderente al CIO, che sanciscono le modalità di organizzazione dell'atletica leggera, definendo anche i soggetti indispensabili a garantire, non soltanto lo svolgimento, ma anche l'organizzazione e la loro regolarità;
- RAVVISATA** la necessità di definire in modo organico la tipologia delle attività che, in base alle carte federali e regolamenti IAAF, rientrano nell'ambito dell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, al fine di delineare un quadro omogeneo delle tipologie di soggetti che, salvo i requisiti soggettivi previsti dalla normativa fiscale e sulla base di detti regolamenti, svolgono attività sportiva dilettantistica

DELIBERA

di ritenere preposti all'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche per la pratica dell'Atletica Leggera, le tipologie di attività e di soggetti riportati nell'allegato n. 1 che è parte integrante e sostanziale della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE

Alfio Giomi



Allegato alla delibera
n. 22 del 15.1.16



Allegato n° 1

TIPOLOGIE DELLE ATTIVITÀ FEDERALI E DEI SOGGETTI PREPOSTI ALL'ESERCIZIO DIRETTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE PER LA PRATICA DELL'ATLETICA LEGGERA

Tipologia di attività	Tipologia di soggetti
MANIFESTAZIONI SPORTIVE	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • ADDETTI ANTIDOPING • ADDETTI PROGRAMMAZIONE GARE • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI • ADDETTI ELABORAZIONE GRADUATORIE • SPEAKER • ADDETTI MISURAZIONE PERCORSI • DELEGATI TECNICI • DELEGATI FEDERALI • CRONOMETRISTI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
RADDUNI E STAGE TECNICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • DIRIGENTI SOCIALI ACCOMPAGNATORI • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CONVEGNI E CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER TECNICI E GIUDICI	<ul style="list-style-type: none"> • ATLETI • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • RESPONSABILI TECNICI FEDERALI
CORSI DI AVVIAMENTO ALL'ATLETICA E DI PREPARAZIONE TECNICO-SPORTIVA	<ul style="list-style-type: none"> • ISTRUTTORI
ATTIVITÀ SPORTIVE PROMOZIONALI E SCOLASTICHE	<ul style="list-style-type: none"> • INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA • ALLENATORI SOCIALI • GIUDICI DI GARA • ADDETTI AL CAMPO DI GARA • DELEGATI TECNICI • TECNICI FEDERALI • SPEAKER • CRONOMETRISTI • ADDETTI GESTIONE GARE • ADDETTI ELABORAZIONE RISULTATI

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 7 del 1 febbraio 2019

PROPOSTA DA: AREA TERRITORIO e FORMAZIONE

OGGETTO: Registro CONI 2.0: attività didattica delle Società Sportive

IL CONSIGLIO FEDERALE

VISTI	lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione;
VISTA	la deliberazione del Consiglio Nazionale del Coni n.1574 del 18/07/2017 che esplicita: con l'attività didattica si indicano i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dall'Organismo Sportivo o organizzati dall'associazione/società se espressamente autorizzati dall'Organismo sportivo affiliante ;
PRESO ATTO	che dal 1 gennaio 2019 è obbligatorio per le Asd inserire nel Registro Coni i dati afferenti l'attività sportiva, formativa e didattica;
VERIFICATE	le normative fiscali vigenti in materia di attività didattica;
TENUTO CONTO	delle indicazioni avute dai Presidenti Regionali durante il Comitato Nazionale del 22 dicembre di recepire delle linee guida proposte dal Consiglio Federale;

DELIBERA

Di approvare le linee guida per l'attività didattica di seguito indicate, alle quali i Comitati Regionali dovranno uniformarsi, monitorando e comunicando mensilmente le asd in possesso di tali requisiti alla Segreteria Federale che provvederà a istituire un elenco che verrà ratificato di volta in volta dal Consiglio Federale.

Requisiti richiesti:

- Affiliazione in regola per l'anno in corso,
- Iscrizione al Registro CONI 2.0;
- Tesseramento in regola per l'anno in corso dei tecnici che svolgono l'attività didattica



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

PROCEDURE:

- Richiesta, al Comitato Regionale, da parte del legale rappresentante, di autorizzazione all'apertura di un Centro di Avviamento all'Atletica Leggera.
- Il Comitato Regionale, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, rilascia autorizzazione provvisoria. La documentazione viene trasmessa al Consiglio Federale per autorizzazione definitiva.
- Inserimento dati dei partecipanti all'attività didattica, da parte delle società, nella piattaforma FIDAL (tessonline). Migrazione dati attività didattica da parte del C.R nel portale del Registro Coni.
- Tesseramento FIDAL dei partecipanti all'attività didattica.
- Pubblicazione elenco Nazionale Centri di Avviamento all'Atletica Leggera autorizzati.
- Versamento di un eventuale diritto di segreteria, da parte delle società richiedenti, per ammortizzare spese di gestione e verifica.
- Verifica periodica, come previsto dal Registro, della sussistenza dei requisiti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Pagliara

IL PRESIDENTE
Alfo Giomi

FAC SIMILE LETTERA DI INCARICO - TECNICO
PER PRESTAZIONE DI ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA
PER ORGANIZZAZIONE TECNICA

Gentile Sig./ra

Via _____ n. _____
Cap _____ Città _____

Codice Fiscale: _____

Gentile Sig. _____

In riferimento ai colloqui verbali intercorsi, nei quali ha espresso la Sua disponibilità a collaborare nell'ambito delle attività connesse all'organizzazione Tecnica, ho il piacere di comunicarLe che l'asd _____ affiliata alla Fidal ha deliberato il suo incarico di collaborazione, in qualità di _____ (allenatore, preparatore fisico ecc..) con inizio dal _____ fino al _____.

Il sottoscritto, in qualità di Presidente, concorderà con Lei gli impegni tecnici ed agonistici previsti nel periodo di durata del presente incarico, mentre le modalità e lo svolgimento della sua collaborazione saranno da Lei definiti di concerto con lo staff tecnico..

Tenuto conto delle attività previste per l'anno 2019, Le verrà riconosciuta un'indennità forfettaria lorda pari a € _____,00 (_____/00), per il periodo sopra indicato. L'indennità le verrà corrisposta mensilmente trimestralmente semestralmente , previa sua richiesta.

Il presente incarico e la relativa indennità saranno disciplinati dal combinato disposto degli artt. 25 comma 4° L. 133/99, art. 37 legge 21.11.2000, n. 342 e art. 67 lett. m) del DPR 917/86, trattandosi di prestazioni non professionali da rendersi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Ella rimarrà quindi libera di svolgere qualsivoglia altra attività professionale. A tale proposito, con l'accettazione della presente proposta, Lei conferma che la collaborazione non è svolta nell'ambito della Sua professione abituale.

Nel caso in cui la S.V. sia dipendente di un Ente Pubblico o di una Pubblica Amministrazione, condizione essenziale del presente incarico, è che lo stesso sia espletato esclusivamente al di fuori del Suo normale orario di lavoro svolto per l'Ente di appartenenza. A tal fine la S.V. si impegna a dare preventiva comunicazione scritta del presente incarico all'Ente di appartenenza, in ossequio a quanto disposto dalla norma in precedenza richiamata.

Eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio sostenute nel Suo Comune di residenza non saranno rimborsabili, mentre fuori Comune saranno autorizzate di volta in volta dal Presidente dell'asd e rimborsate a piè di lista.

Preventivamente ad ogni richiesta di pagamento, Lei dovrà fornire apposita autocertificazione attestante il superamento o meno della fascia di compensi per attività sportiva dilettantistica esente da ritenuta che, per l'anno 2019, è di € 10.000,00, avendo conto che, sulla parte eventualmente

eccedente detto importo, è d'obbligo l'applicazione delle ritenute fiscali di legge a titolo d'imposta attualmente previste su tale tipo di compenso.

Certo che il Suo apporto sarà determinante per l'organizzazione e gestione delle nostre attività sportive ed organizzative, Le auguro buon lavoro e La saluto cordialmente.

Il Presidente dell'asd

Per conferma ed accettazione

Consenso al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.196/2003, ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito "Il Codice"), relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, la ASD, in quanto titolare dei dati personali, ha dato al collaboratore l'informativa prevista dall'art. 13 del Codice stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal collaboratore medesimo all'atto di stipula del presente contratto e/o successivamente acquisiti dalla ASD nel corso del relativo rapporto contrattuale con il collaboratore, specificatamente comunicando a quest'ultimo i diritti allo stesso spettanti ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Alla luce di quanto sopra indicato, si dichiara di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali per i fini di cui al presente contratto.

Per accettazione

INTERVENTO DELLE LEGGE FINANZIARIA E PRESTAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Com'è noto la recente L.27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62) ha introdotto diverse e rilevanti innovazioni nell'ambito della legislazione in materia di sport.

Con i commi 358-360 dell'art.1, sono state adottate misure in tema di prestazioni sportive, intervenendo sulle norme che disciplinano le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 81/2015. In particolare:

1“358. Le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, individuate dal CONI ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

359. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

360. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI sono iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione al predetto fondo pensioni è dovuta nei limiti del 50 per cento del compenso spettante al collaboratore. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Nei confronti dei collaboratori di cui al presente comma non operano forme di assicurazione diverse da quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.”

— si dispone che tali prestazioni, come individuate dal Consiglio nazionale del CONI, siano oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

— si prevede che i compensi derivanti da detti contratti siano considerati fiscalmente: redditi diversi se stipulati da società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI; redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente se stipulati dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI;

— si prevede che dal 1° gennaio 2018 i collaboratori che prestano la loro opera in favore delle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI siano iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l'INPS (con contribuzione dovuta, nei primi 5 anni dall'entrata in vigore della legge, in misura pari al 50% del compenso spettante al collaboratore). L'imponibile pensionistico viene ridotto in analoga misura e si precisa che per tali collaboratori non operano forme di assicurazione diverse dalla citata IVS.

Secondo diversi commentatori, in prima battuta, dell'innovazione il riferimento all'articolo 2, comma 2, lett. d), D.Lgs. 81/15 operato dal comma 358 per definire tali collaborazioni (“*rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*”) comporterebbe l'obbligo, nei confronti di tutti i soggetti a cui saranno corrisposti i c.d. compensi sportivi, ivi compresi gli atleti, di provvedere all'iscrizione nel libro unico del lavoro, alla comunicazione al centro per l'impiego e al rilascio del cedolino paga.

In proposito, corre l'obbligo di proporre alcuni elementi di riflessione.

Le modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria non hanno minimamente riguardato l'art. 67, comma 1, lett. m), T.u.i.r. Quest'ultimo, com'è noto, inquadra tra i *redditi diversi* le somme percepite dalle persone fisiche nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, riconosciute come tali dal Coni, nonché dai direttori artistici e collaboratori tecnici di cori, bande musicali e filodrammatiche qualora non conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ovvero a titolo di lavoro dipendente. Nell'ambito sportivo tali somme possono essere corrisposte direttamente dal Coni nonché dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive

dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, *in primis* associazioni e società sportive non professionistiche iscritte nel Registro Coni. Le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e i compensi sportivi dilettantistici di cui sopra non concorrono a formare il reddito del soggetto percipiente fino all'importo annuo (ora) di 10.000 euro, prescindere dal fatto che le somme siano erogate da uno o più committenti. Non rientrano nel computo del limite annuo fiscalmente neutrale i rimborsi spese documentati, anche relativi al vitto, alloggio, viaggio e trasferta fuori dal comune di residenza dell'associato, socio o tesserato sportivo.

Quindi, al fine di fruire della neutralità fiscale di cui all'art. 69, comma 2, Tuir era e resta fondamentale soddisfare i presupposti rappresentati dalla natura sportiva dilettantistica dell'ente erogante e dalle attività svolte nonché dal carattere non professionistico del percipiente (ad esempio perché dotato di un proprio lavoro diverso dalle attività svolte presso il sodalizio, pensionato, studente a tempo pieno, ecc.). Soddisfatti i requisiti appena indicati (salvo l'utilizzo dello strumento in questione per mettere in atto mascherare surrettiziamente rapporti di lavoro subordinato) si ritiene che tali attività non configurino alcun rapporto di lavoro né tanto meno di collaborazione (nella forma coordinata e continuativa) trattandosi invece di attività volontaristica "indennizzata".

Il termine "**collaborazione coordinata e continuativa**" viene infatti utilizzato dalla norma solo con riferimento alle attività di carattere amministrativo-gestionali svolte a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche, che nulla hanno a che vedere con l'attività sportiva (pratica, formazione, didattica, preparazione, ecc.). Le attività oggetto della collaborazione coordinata e continuativa sono volutamente limitate alle mansioni amministrative e gestionali (esempio gestione segreteria, tenuta I° nota, gestione iscrizioni, corrispondenza, ecc.) risultando evidente il fatto che l'istruttore sportivo o l'atleta dilettante non amministrano né gestiscono alcunché.

In ambito sportivo dilettantistico, quindi, ad avviso di chi scrive, nulla di nuovo ha previsto la L. 205/17 che ribadisce, ai commi 358-359, la natura di redditi diversi delle co.co.co. sportive dilettantistiche, come già specificata dall'art. 67, comma 1, lett. m) Tuir ultimo periodo ("*Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche*").

I nuovi commi identificano, oltre a quanto sopra ribadito, i compensi derivanti dai contratti di collaborazione coordinata e continuativi stipulati dalle nuove società sportive dilettantistiche lucrative quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 Tuir.

La comunicazione preventiva al centro per l'impiego e alla predisposizione e bollatura del cedolino paga, congiuntamente agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è dovuta solo in presenza di lavoratori subordinati nonché di collaboratori coordinati e continuativi di carattere amministrativo-gestionale non professionale.

Qualora si dovesse sposare la linea che tutti i percipienti somme a titolo di compenso-rimborso-premio sportivo dilettantistico (extra attività amministrativo-gestionali) debbano inquadarsi nell'ambito delle co.co.co si creerebbe una situazione che porterebbe, verosimilmente, ad una paralisi delle attività sportive.

Si consideri infatti che, ove si adottasse tale linea interpretativa, si dovrebbero assoggettare a tutti gli adempimenti sopra elencati:

- Atleti (che percepiscano rimborsi o compensi) - Giudici e Arbitri
-Tecnici

-Addetti e figura tecniche strumentali (volontari) purchè destinatari di indennizzi e/o gettoni.

Pertanto, considerato che il comma 358 della L.27 dicembre 2017, n. 205 prevede espressamente che "*le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 8*", debbano essere individuate dal CONI, si ritiene che, al momento, salvo per quelle instaurate dalle Società Sportive Dilettantistiche Lucrative, restino invariati gli adempimenti precedentemente previsti. Sarà il CONI, con delibera del Consiglio Nazionale, a procedere all'individuazione delle "prestazioni" che dovranno essere assoggettate al regime della co.co.co anche nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistiche svolta da Associazioni e Società sportive non lucrative (nonché dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva).